

D.M. 18 NOVEMBRE 1993, n. 599

(pubblicato nella G. U. 5 marzo 1994, n. 53)

Regolamento recante norme sul controllo successivo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 10 e 16 della **legge 27 febbraio 1992, n. 222**, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto l'art. 17, comma 3, della **legge 23 agosto 1988, n. 400**;

Udito il parere da parte della III commissione permanente (Esteri) della Camera dei deputati e della X commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, rispettivamente del 5 agosto e dell'8 luglio 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. Mincomes n. 20688 del 20 luglio 1993);

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. Le esportazioni ed il transito dei prodotti e delle tecnologie sottoposti al controllo dello Stato ai sensi dell'art. 1 della **legge 27 febbraio 1992, n. 222** - di seguito indicata come «la legge» - sono soggetti a controllo successivo secondo i termini e le modalità di seguito specificati.

2. Il controllo successivo è effettuato sulla base di riscontri documentali e di controlli ispettivi presso la sede dell'importatore straniero allo scopo di accertare la effettiva destinazione finale e l'effettivo uso civile previsti nelle autorizzazioni specifiche rilasciate agli operatori.

2. 1-*a*. Ai fini del controllo di cui all'art. 1 l'operatore deve fornire al Ministero del commercio con l'estero, quale prova dell'arrivo nel Paese di destinazione, il formulario di verifica ovvero, qualora lo stesso non sia previsto dalle intese internazionali, una dichiarazione di presa in carico da parte dell'importatore a firma del legale rappresentante, legalizzata ai sensi della legge n. 15/1968 ovvero autenticata.

1-*b*. Ove ritenuto necessario, nel provvedimento di autorizzazione, verrà indicata la specifica documentazione prescritta.

2. I suddetti documenti devono indicare quantità, valori e descrizione dei materiali corrispondenti a quelli riportati nei provvedimenti stessi.

3. La prova documentale dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione deve essere fornita entro novanta giorni dall'avvenuta spedizione oppure entro il maggior termine indicato nell'autorizzazione.

4. Il Ministero del commercio con l'estero, sulla base di motivata richiesta dell'operatore, da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al comma 3, può concedere una proroga di ulteriori novanta giorni, per la presentazione della documentazione di arrivo a destino, previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 5 della legge n. 222/1992.

3. 1. Qualora il controllo di cui all'art. 2 non dia esito positivo, il Ministro del commercio con l'estero, una volta accertato, previo contraddittorio con l'esportatore, che l'inadempimento sia ad esso imputabile, adotta i seguenti provvedimenti:

a) sospensione della pronuncia su domande di autorizzazione, fin quando l'esportatore non adempie alle clausole fissate con il provvedimento, emesso in base all'art. 2 del presente regolamento;

b) diniego di autorizzazione, su domande presentate dopo l'accertamento di inadempimento;

c) esclusione dalle procedure di autorizzazione per comprovata inaffidabilità.

2. La sospensione è adottata quando sia stato commesso un solo inadempimento; il diniego è adottato quando l'esportatore sia recidivo; l'esclusione dalle procedure è disposta se l'esportatore è reiteratamente recidivo.

3. Il Ministro, nei casi meno gravi, e tenendo conto dell'entità economica delle operazioni, dispone, in luogo dell'esclusione, il diniego o la sospensione, in vece del diniego.

4. 1. La carenza o l'irregolarità della documentazione rilasciata dall'importatore estero, così come la difformità dei fatti da essa comprovati delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni di esportazione o transito costituirà elemento di valutazione, da parte del Ministro del commercio con l'estero, delle successive domande relative ad esportazioni o transiti destinati a quegli importatori esteri a cui carico siano state riscontrate le suddette carenze, irregolarità o difformità dei fatti. In conseguenza di ciò, il nominativo di tali importatori esteri sarà segnalato alle autorità degli altri Paesi aderenti alle intese internazionali in materia, ai fini del coordinamento.

5. 1. Indipendentemente dalle tipologie di controlli successivi, il Ministro del commercio con l'estero può richiedere alle ditte esportatrici ogni altro elemento idoneo alla conoscenza dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione del Ministro stesso.